

Legge regionale 30 dicembre 1993, n.108

Disciplina delle attività extra impiego dei dipendenti della Regione Toscana

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. In attuazione dell'art. 58 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la presente legge disciplina criteri e modalità per lo svolgimento di attività extraimpiego dei dipendenti della Regione.

ARTICOLO 2

(Incompatibilità)

1. Il dipendente non può esercitare alcun commercio, industria o professione, né assumere impieghi alle dipendenze dei privati, enti pubblici o incarichi professionali retribuiti.

2. Il dipendente non può assumere cariche in società, eccezion fatta per le società sportive ricreative e culturali il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale, e per le società cooperative.

3. Sono fatte salve le eccezioni e i limiti di cui al successivo art. 4.

ARTICOLO 3

(Attività di manifestazione del pensiero)

1. Sono consentite le attività saltuarie che, a norma dell'art. 21 della Costituzione, concretano la libera manifestazione del proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, ancorché comportino un compenso.

2. I compensi percepiti per le attività di cui al primo comma sono comunicati ai fini dell'anagrafe delle prestazioni extraimpiego di cui all'art. 10.

ARTICOLO 4

(Attività extraimpiego)

1. Nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli seguenti la Regione può:

- a) assegnare al dipendente incarichi professionali retribuiti in rappresentanza o per conto della regione stessa;
- b) autorizzare il dipendente ad assicurare incarichi saltuari, ancorché retribuiti, per conto di privati o di enti pubblici;

c) autorizzare il dipendente ad assumere cariche in società a capitale pubblico o a partecipazione pubblica.

2. E' comunque esclusa l'assunzione delle cariche di Presidente, Vice - Presidente, Amministratore unico o delegato e di Presidente del Collegio dei Revisori di Società a capitale pubblico o a partecipazione pubblica, di aziende di enti locali e di consorzi fra questi.

E' inoltre esclusa l'assunzione di cariche in organi di società a capitale pubblico o parzialmente pubblico di rilevante dimensione economica.

3. La facoltà del dipendente di assumere cariche in società sportive ricreative e culturali e in società cooperative e' subordinata alla non rilevante dimensione economica delle stesse.

4. La Giunta Regionale individua con apposito regolamento i parametri di definizione della rilevanza economica di cui ai precedenti commi tenendo conto per quanto attiene alle società cooperative, della opportunità di valutare oltre la dimensione finanziaria anche la natura della società cooperativa evidenziando le particolari esigenze delle cooperative di consumo e di quelle di abitazione.

ARTICOLO 5

(Limite annuo dei compensi)

1. Fermo restando l'ordine delle competenze degli organi regionali, agli incarichi e alle cariche di cui all'art. 4 si accede:

- a) mediante atto di nomina o di designazione in rappresentanza della Regione, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;
- b) mediante atto di autorizzazione negli altri casi.

2. Tutti gli incarichi e le cariche di cui al comma precedente non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al 30% del trattamento economico complessivo spettante al dipendente di qualifica piu' elevata dell'ordinamento regionale.

Per i dipendenti inquadrati in qualifiche inferiori il compenso sopra indicato non puo' superare il 50% del trattamento economico in godimento.

Sono esclusi da tale limitazione gli emolumenti derivanti da incarichi assegnati, su richiesta nominativa, da Università, Istituti di Ricerca nominativa, da Università, Istituti di Ricerca Scientifica, Amministrazioni Centrale e Comunitaria, in quanto compatibili con la presente legge.

3. Nel caso di compenso eccedente, riferito ad incarichi di rilevante entità, l'atto di nomina, di designazione o di

autorizzazione indica il periodo occorrente al suo riassorbimento entro il predetto limite del 30%. Tale periodo non può essere superiore a 3 anni.

4. Gli atti di cui al presente articolo sono trasmessi trimestralmente al Consiglio regionale.

5. Gli atti medesimi possono essere revocati, nel rispetto dell'art. 62 dello Statuto per i dipendenti del Consiglio, qualora la relativa attività non risulti più conciliabile con i compiti d'ufficio o risulti in contrasto con le norme della presente legge.

ARTICOLO 6 (Albi)

1. Le nomine o le designazioni da parte della Regione sono effettuate tra i dipendenti iscritti in appositi albi, istituiti presso la Giunta regionale, riguardanti partitamente:

- a) rappresentanti in enti, istituti, società, fondazioni, comitati e altri organi collegiali;
- b) revisori dei conti presso le UUSLL, aziende e istituzioni;
- c) commissioni giudicatrici di concorso e di esame presso la Regione, Unità Sanitarie Locali ed Enti Locali;
- d) docenze presso le scuole o corsi organizzati o finanziati dalla Regione;
- e) progettazione, direzione, contabilizzazione e collaudo di opere pubbliche;
- f) altri incarichi.

2. La Giunta regionale definisce tempi, modalità e requisiti per l'iscrizione agli Albi con provvedimento da adottare entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge e da pubblicare sul BU della Regione.

3. I dipendenti interessati all'iscrizione negli albi di cui al presente articolo devono presentare domanda al presidente della Giunta regionale, dichiarando i requisiti professionali e le esperienze acquisite.

4. L'avvenuta iscrizione o il diniego sono comunicati all'interessato entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.

5. Gli albi sono compilati per ordine alfabetico e aggiornati con periodicità annuale, tenuto conto, fra l'altro, delle successive variazioni dei requisiti professionali che gli interessati sono tenuti a dichiarare.

6. Copia degli albi e dei successivi aggiornamenti è trasmessa tempestivamente al Consiglio regionale, anche ai fini delle

nomine e designazioni di competenza.

ARTICOLO 7

(Atti di nomina e di designazione)

1. L'organo regionale competente ad adottare gli atti di nomina o designazione di cui all'art. 5, lett. a) valuta preventivamente, ai fini della conciliabilità dell'incarico con l'espletamento dei compiti d'ufficio, i seguenti elementi:

- natura e durata dell'incarico;
- tempi e modi di espletamento;
- connessione con le competenze della Regione e con i compiti del dipendente;
- intervento finanziario della Regione;
- sussistenza di altri incarichi o autorizzazioni.

2. Le nomine e le designazioni sono effettuate in base a valutazione di professionalità e rispettando i principi di rotazione e di pari opportunità. I relativi atti devono dichiarare la conciliabilità degli elementi di cui al primo comma con il regolare svolgimento dei compiti d'ufficio ed escludere il contrasto tra l'attività da svolgere e le funzioni di direzione, vigilanza, controllo e programmazione esercitate dal dipendente per conto della Regione.

3. Nei confronti dei soggetti nominati o designati negli enti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 6 si applica la LR 8 marzo 1979, n. 11, e la LR 29 agosto 1983, n. 68, limitatamente all'obbligo di presentazione del curriculum.

ARTICOLO 8

(Atti di autorizzazione)

1. L'assunzione degli incarichi e delle cariche di cui all'art. 4, lett. b) e c) ha carattere eccezionale e deve essere previamente autorizzata dalla Giunta regionale.

2. La relativa domanda è corredata da tutti gli elementi di valutazione di cui al precedente art. 7, comma 1, forniti dal dipendente sotto la propria responsabilità. La Giunta provvede entro il termine di 60 giorni.

3. L'atto di autorizzazione deve dichiarare la conciliabilità degli elementi indicati al 1o comma dell'art. 7 con il regolare svolgimento dei compiti d'ufficio ed escludere il contrasto tra l'attività da svolgere con i compiti della Regione e con le funzioni di direzione, vigilanza, controllo e programmazione svolte dal dipendente per conto della Regione.

ARTICOLO 9

(Collaudi e verifiche)

1. Non sono ammessi atti di nomina, designazione o autorizzazione di dipendenti per il collaudo di:

- a) opere pubbliche per le quali l'ente locale abbia chiesto e ottenuto, a norma dell'art. 3 della LR 27-2-1975, n. 18, l'assistenza degli Uffici della Regione anche per una delle seguenti attività: progettazione, direzione, contabilizzazione e assistenza ai lavori;
- b) opere per le quali l'ente locale può provvedere direttamente a norma dell'art. 3 della citata legge regionale con esclusione di quelle prive di finanziamento regionale;

2. Non sono ammessi atti di nomina, designazione o autorizzazione per le attività riguardanti piani, verifiche e controlli, comunque denominati, relative ad opere di disinquinamento ambientale.

Sono eccezionalmente ammissibili atti di nomina di natura commissariale, temporalmente definiti e finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di interesse regionale, fermi restando i limiti dei compensi di cui al precedente art. 5 comma 2.

ARTICOLO 10

(Anagrafe delle prestazioni)

1. È istituita presso la Giunta regionale un'anagrafe nominativa, da aggiornare annualmente, in cui devono essere indicati tutti gli incarichi e le attività extraimpiego svolte dai dipendenti regionali, nonché i relativi compensi.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il dipendente interessato deve documentare l'entità dei compensi effettivamente percepiti, pena la decadenza della nomina, designazione o autorizzazione.

3. Ove il compenso risultasse difforme da quello previsto negli atti di cui al 1° comma dell'art. 5 la Giunta rideterminata, se del caso, il periodo occorrente al riassorbimento dell'eccedenza.

4. Entro il mese di febbraio di ogni anno copia dell'anagrafe è trasmessa al Consiglio regionale per le valutazioni di competenza.

ARTICOLO 11

(Decadenza)

1. Il dipendente che assuma un incarico in violazione delle norme della presente legge è dichiarato decaduto dall'impiego se la situazione di incompatibilità non cessa entro il termine indicato in apposita diffida.

Sono fatte salve, comunque, le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 12
(Norme transitorie)

1. Entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede alla revisione delle nomine, designazioni e autorizzazioni per le attività extraimpiego in essere, riducendole nei limiti di cui ai precedenti articoli.

2. Nel caso di compensi o indennità eccedenti, nell'anno 1992, il limite del 30% del trattamento economico complessivo spettante al dipendente interessato, la Giunta provvede alla necessaria riduzione delle attività e alla determinazione del periodo occorrente al riassorbimento dell'eccedenza.

3 Qualora il dipendente, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricopre un solo incarico, riferibile ad uno degli albi indicati all'art. 6, lett. a, b, d, e, f, si prescinde dalla relativa nomina o designazione, ai fini dell'attuazione del criterio della rotazione di cui all'art. 7.

4. Gli atti adottati a norma dei comma 1 e 2 sono trasmessi al Consiglio regionale.

ARTICOLO 13
(Abrogazione)

E' abrogato l'art. 92 della LR 21 agosto 1989, n. 51, concernente Testo unico delle leggi sul personale.